

Atto di transazione al Contratto per la fornitura del servizio di rimozione, trasporto e smaltimento in ambito comunitario e/o recupero energetico in ambito nazionale e/o comunitario dei rifiuti imballati e stoccati in balle presso siti dedicati nel territorio regionale- Lotto 13- Acerra (NA) - Località Pantano.

CIG 8736579510 - CUP B19J21001470001

L'anno duemila ventitré il giorno trenta del mese di ottobre, in Napoli alla Via S. Lucia n.81, presso la sede della Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB,

si sono costituiti

la Regione Campania, C.F. 80011990639 di seguito denominata Regione, nella persona della Responsabile Generale della Struttura di Missione 700500, dott.ssa Lucia Pagnozzi nata a Napoli, il 15 dicembre 1958, domiciliata per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzata alla stipula del presente atto in virtù del combinato disposto D.P.G.R. n.1 del 07/01/2021 di conferma della Struttura di Missione, istituita con D.G.R. n. 418/2015 e D.G.R. n. 433 del 05/10/2021 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Generale della citata Struttura.

La costituita Dirigente ha reso idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, comma 2, D.P.R. n. 62/2013, in atti con PG/2023/0518910 del 27/10/2023, conservata agli atti dell'ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale.

E

La società Vibeco srl a socio unico, C.F. 04987510965, con sede legale in Paderno Dugnano (MI) Via Roma 75, rappresentata dal Sig. Bruno Bella, nato a Monza il 30 dicembre 1976, in qualità di amministratore delegato e legale rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale.

di seguito congiuntamente le "Parti"

PREMESSO CHE

- a) con Decreto Dirigenziale n. 21 del 28/06/2021 della Struttura di Missione sono stati approvati gli atti di gara e avviata una gara con procedura aperta, di cui all'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2, dello stesso decreto, per l'affidamento del servizio di rimozione, trasporto e smaltimento in ambito comunitario e/o recupero energetico in ambito nazionale o comunitario di rifiuti stoccati in balle nei lotti 13 (Acerra) e 15 (Fagneto Monforte) del Piano Stralcio operativo, approvato con la D.G.R. n. 609 del 28/11/2015 e s.m.i., da ultimo con D.G.R. n. D.G.R. n. 402 del 03/09/2019;
- b) con Decreto Dirigenziale n. 733 del 23/11/2021 della U.O.D 60.06.01 Ufficio Speciale Grandi Opere, la procedura di gara afferente al Lotto 13 (Acerra Loc. Pantano) è stata aggiudicata, sotto riserva, alla Società Vibeco s.r.l. a socio unico;
- c) l'Ufficio Speciale Grandi Opere ha comunicato con nota prot. n. 0045535 del 27/01/2022, che, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non sono emersi elementi ostativi e che pertanto l'aggiudicazione è divenuta efficace;

- d) in data 23/03/2022 è stato stipulato con la società Vibeco S.r.l. a socio unico il contratto Rep. N.14678 Reg. Serie IT n. 11819, per l'importo complessivo di € 9.814.306,93 oltre IVA in misura di legge, di cui € 141.706,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il servizio di rimozione, trasporto e smaltimento in ambito comunitario e/o recupero energetico in ambito nazionale o comunitario dei rifiuti imballati e stoccati relativi al lotto n. 13 di cui alla tabella riportata all'art.1 del disciplinare di gara.
- e) con verbale in data 20/04/2022 è stata effettuata la consegna del citato servizio da effettuarsi entro 18 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del su citato contratto;
- f) con verbale in data 29/07/2022 è stata disposta la sospensione del servizio in attesa della approvazione delle notifiche transfrontaliere da parte delle competenti autorità di destinazione;
- g) con verbale in data 20/09/2022 è stata disposta la ripresa del servizio con contestuale indicazione del nuovo termine del servizio fissato alla data del 11/12/2023;
- h) nel corso dell'esecuzione del servizio, la società Vibeco S.r.l. a socio unico ha sottoscritto con riserva gli atti contabili afferenti a tutti gli stati di avanzamento del servizio (SAS) fino all'ultimo S.A.S. n. 5 a tutto il 03/06/2023 (in data 03/07/2023) successivamente esplicitata nei termini di legge, nota prot. 1973U.2023 del 17/07/2023 acquisita agli atti con PG/2023/0363476 del 17 luglio 2023; tali riserve sono di seguito riassunte:

RISERVA n°1

€ 1.960.000,00 - corresponsione di un equo compenso atto a ripristinare l'equilibrio economico del Contratto perturbato dall'imprevedibile ed imprevisto incremento (speculativo) del costo delle principali componenti economiche che concorrono alla formazione della struttura dei costi del servizio.

L'appaltatore ha prodotto una dettagliata analisi dell'offerta formulata in sede di gara, con cui ha posto in evidenza la piena congruità tecnico-economica della medesima in quanto supportata da riferimenti di mercato perfettamente attinenti al servizio in fase di valutazione e pienamente riscontrabili nell'ambito di servizi analoghi già in esecuzione nello stesso periodo e dallo stesso operatore economico.

Lo stesso appaltatore ha, pertanto, affermato che, ove le condizioni di mercato riscontrate nell'estate dell'anno 2021 si fossero mantenute pressoché invariate fino all'autunno dell'anno 2022, epoca in cui è stato avviato il servizio di rimozione dei rifiuti del Lotto 13, il Contratto in premessa avrebbe mantenuto pienamente il proprio equilibrio economico rendendo in tal modo il servizio affidato perfettamente eseguibile.

Successivamente alla presentazione dell'offerta, al trascorrere del tempo, è emerso un anomalo, imprevisto ed imprevedibile, fenomeno inflattivo che calibrato sulle componenti tariffarie in argomento, secondo gli indici di riferimento dell'istituto di statistica, denota un incremento pari al 31% circa del costo di esecuzione del servizio. Tali costi sono stati da ultimo documentati dall'appaltatore con nota prot. n. PG/2023/0407393 del 18/08/2023.

RISERVA n°2

€ 43.997,38 - costi sostenuti per lo smaltimento del percolato.

L'Impresa ha richiamato gli Ordini di Servizio n. 1 del 16.12.2022 e n. 2 del 19.12.2022 impartiti dalla Struttura di Missione in relazione allo smaltimento del percolato dai pozzetti

di raccolta a servizio delle piazzole A e B del sito di Acerra in località Pantano, accettati con riserva esplicitata con i propri prot. n. 2020.2022 del 20.12.2022 e n. 2025.2022 del 20.12.2022.

Tali Ordini di Servizio trovano origine dalla comunicazione del gestore SAPNA, per cui *“visto quanto riportato nel verbale del giorno 20.04.2022, di consegna e avvio dell’esecuzione del servizio di cui all’oggetto, in merito alla gestione del percolato prodotto, si rappresenta che è stata raggiunta la quota relativa alla produzione storica del sito”* e, per l’effetto, ha richiesto alla VIBECO srl di procedere allo smaltimento del percolato.

La Vibeco s.r.l. a socio unico ha contestato tale affermazione, ritenendola non supportata da adeguata documentazione a comprova, richiedendo alla Struttura di Missione il riconoscimento di tali oneri aggiuntivi.

CONSIDERATO CHE

- a) sulla base delle valutazioni effettuate dal DEC con le proprie relazioni riservate, e in conformità alle stesse, il RUP con nota PG/2022/0638959 27.12.2022 ha concluso in merito alla fondatezza delle richieste in argomento; in particolare:

con riferimento alla riserva n.1, ha ritenuto sussistenti le condizioni di straordinarietà e imprevedibilità che hanno determinato l’aumento di alcune voci di costo che compongono il servizio, tra cui quello dei noli marittimi per il trasporto in via intermodale dei rifiuti, in maniera tale da comportare una richiesta di revisione del prezzo d’appalto.

Al contempo, il medesimo RUP, pur escludendo la possibilità di una revisione dei prezzi così come disciplinata dall’art. 24 del Capitolato Speciale di Appalto, ha ritenuto la stessa riconducibile ai casi di cui all’art. 1664 del Codice civile, ricorrendone i connotati di straordinarietà oltre quelli della imprevedibilità che hanno determinato un aumento superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto, ai sensi del quale la revisione del prezzo d’appalto andrebbe accordata solo per la parte che eccede il decimo del prezzo stesso;

con riferimento alla riserva n. 2, la stessa è stata integralmente rigettata in quanto, ai sensi dell’art. 8 del C.S.A., i costi sostenuti dall’operatore economico per lo smaltimento del percolato non risultano imputabili alla Struttura di Missione, bensì al gestore del sito S.A.P.NA. spa;

- b) il Dirigente della U.O.D. 70.05.02 con PG/2023/0022087 del 16/01/2023 ha inoltrato le proprie determinazioni conclusive sull’ammissibilità delle riserve, in cui pur nel rispetto del principio di immodificabilità dell’oggetto contrattuale, ribadito anche dall’ANAC nel parere del 18.07.2017 n. 686 riportando il contenuto della sentenza della Corte di giustizia del 13 aprile 2010 nella causa C-91/08, ha ritenuto acclarata la sussistenza di condizioni straordinarie e imprevedibili tali da poter compromettere la realizzazione delle attività affidate, rendendo necessario riportare i contratti in condizioni normali - compatibili con il mutato quadro economico finanziario - anche al fine di scongiurare un’azione giuridica risolutiva del contratto per il riconoscimento di una imprevista e imprevedibile sopravvenuta eccessiva onerosità;

- c) con nota PG/2023/53842 del 01/02/2023 è stato acquisito il parere Ufficio Speciale Avvocatura Regionale in ordine ai quesiti formulati dalla Struttura di Missione, in particolare riferiti a:

legittimità del riconoscimento di un indennizzo all'operatore economico , al di fuori degli obblighi contrattuali, ai fini del riequilibrio economico;

fondatezza di un ricorso alla procedura di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per il riconoscimento di tale indennizzo al fine di ripristinare l'equilibrio economico contrattuale, ovvero ad una transazione ai sensi dell'art. 208 del codice degli appalti.

- d) in tale parere il menzionato Ufficio Speciale si è così espresso:

"(...)Pur nel rispetto del principio di immodificabilità dell'oggetto contrattuale, è da ritenersi acclarata la sussistenza di condizioni straordinarie e imprevedibili che stanno incidendo in maniera determinante sull'equilibrio economico dei contratti pubblici, al punto da poter compromettere la realizzazione delle attività affidate. Tuttavia, anche in assenza di uno specifico obbligo contrattuale, il riportare i contratti in condizioni normali – compatibili con il mutato quadro economico finanziario – risponde all'interesse di entrambe le parti anche al fine di scongiurare un'azione giudiziaria risolutiva del contratto per il riconoscimento di una imprevista e imprevedibile sopravvenuta eccessiva onerosità. Per tutto quanto sopra esposto, si è del parere di addivenire ad una transazione ai sensi dell'art. 208 del codice degli appalti.";

- e) in data 08.09.2023, in attuazione di quanto sopra, si è proceduto alla sottoscrizione dello schema di atto transattivo per il riconoscimento di un equo compenso ai sensi dell'art. 1664 del c.c. finalizzato a ristabilire l'equilibrio contrattuale con l'operatore economico Vibeco s.r.l. per quanto concerne la riserva n. 1, nonché a stralciare definitivamente la riserva n. 2;
- f) con PG/2023/0427961 del 11.09.2023 è stato richiesto all'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale il parere sullo schema di atto transattivo, ai sensi dell'art. 208 comma 2 del d.lgs. 50/2016;
- g) tale parere è stato reso con nota PG/2023/477544 del 06/10/2023, con le seguenti conclusioni:

"non si ravvisa la necessità di formulare alcun rilievo in ordine alla bozza sottoposta.";

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto l'ultima relazione riservata del DEC sulle riserve iscritte in occasione del SAS N. 6 a tutto il 14.07.2023, nonché la relazione del RUP per riserve iscritte allo Stato di Avanzamento n. 5, acquisita agli atti con prot. n. PG/2023/0380573 del 27.07.2023.

Ai fini della registrazione del presente atto, le parti dichiarano di voler omettere la presentazione di tutti gli allegati.

Art. 3

La Struttura di Missione e la Vibeco s.r.l. a socio unico, per le motivazioni riportate in premessa, in via transattiva al fine di evitare l'insorgere di un possibile contenzioso con il presente atto stabiliscono quanto segue:

3.1 La Struttura di Missione riconosce alla Vibeco in riferimento al contratto sottoscritto in data 23.03.2022 di Rep. n.14678 Reg. Serie IT n. 11819, il corrispettivo unitario, comprensivo di spese generali e utile d'impresa, di € 27,50 per tonnellata di rifiuto oggetto di rimozione (euro ventisette/50) oltre IVA in misura di legge, a saldo e stralcio di tutte le riserve formulate alla data della sottoscrizione del presente atto, ancorché solo indicate e non ancora quantificate, o che potrebbero essere esplicitate fino all'emissione del certificato di conformità del servizio.

La Vibeco rinuncia altresì a formulare qualsiasi riserva o domanda per fatti sia già esplicitati o che potrebbero essere esplicitati fino all'emissione del certificato di conformità del servizio.

3.2 Il corrispettivo unitario di cui al precedente punto 3.1 è da intendersi in aggiunta al corrispettivo unitario contrattuale pari a 197,40 €/ton, oltre IVA in misura di legge, e che pertanto il corrispettivo unitario contrattuale viene adeguato a complessivi 224,90 €/ton oltre IVA in misura di legge.

3.3 Il corrispettivo unitario di cui al precedente punto 3.2 sarà applicato all'intero quantitativo di rifiuti effettivamente rimosso alla data di sottoscrizione del presente atto, e di futura rimozione sino al completamento dell'intero servizio appaltato.

3.4 Successivamente alla sottoscrizione del presente atto, evasi gli adempimenti in capo all'Appaltatore in termini di registrazione del medesimo, la Stazione Appaltante provvederà alla emissione di un certificato di pagamento di importo pari al corrispettivo unitario di cui al precedente punto 3.2 applicato alla quantità di rifiuti già rimossa e contabilizzata.

3.4 Per le quantità di rifiuti oggetto di rimozione e contabilizzate in data successiva a quella di sottoscrizione del presente atto, il corrispettivo unitario di cui al precedente punto 3.1 sarà applicato in occasione di ciascun stato di avanzamento del servizio, in aggiunta a quello contrattuale, al fine di corrispondere all'appaltatore l'intero corrispettivo adeguato di cui al precedente punto 3.2.

3.5 Con la firma del presente atto la società Vibeco S.r.l. a socio unico, rinuncia definitivamente, in via transattiva, alla riserva n. 2 concernente i costi per lo smaltimento del percolato, impegnandosi irrevocabilmente, e con costi a totale suo carico, alla prosecuzione della corretta gestione degli asporti di percolato dalle piazzole consegnate al fine di salvaguardare le matrici ambientali.

La Vibeco accetta il corrispettivo aggiuntivo unitario di 27,50 €/ton e dichiara inoltre esplicitamente di rinunciare ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento al riconoscimento delle somme iscritte sugli atti contabili con le riserve richiamate in premessa, e conseguentemente la Struttura di Missione nulla dovrà alla Vibeco S.r.l. a

socio unico, oltre all'importo derivante dal presente atto, così come definito nel presente articolo 3.

Art. 4

Con il presente atto la Vibeco rinuncia altresì ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, per fatti sia già esplicitati o che potrebbero essere esplicitati fino all'emissione del certificato di conformità del servizio, considerando soddisfatte le proprie richieste e concluse tutte le pendenze con la Struttura di Missione.

È inclusa la rinuncia ad eventuali riserve relative a fatti e circostanze che potessero essere contraddistinte da oggettiva continuità.

Nulla è dovuto quindi dalla Struttura di Missione oltre quanto definito da corrispondere in base al presente atto, per quanto previsto a questo articolo.

La Vibeco dichiara che non formulerà riserve e non accamperà ulteriori pretese al momento della sottoscrizione del certificato di conformità del servizio.

Art. 5

La Struttura di Missione provvederà al pagamento dei corrispettivi convenuti entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, successive alla firma del presente atto di transazione.

Art. 6

Per quanto non disciplinato dal presente atto, sono pienamente valide ed efficaci tra le Parti le pattuizioni contenute nel contratto di appalto di cui in premessa.

Art. 7

Il presente atto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, a registrazione ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e al pagamento dell'imposta di bollo, sul presente originale e su tre copie conformi dello stesso, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

L'imposta di registro e l'imposta di bollo, nonché ogni altro onere conseguente alla stipula del presente atto, sono a cura e carico della Vibeco.

La Vibeco dovrà far pervenire alla Struttura di Missione l'attestazione di avvenuta registrazione dell'atto entro 20 giorni dalla sottoscrizione dello stesso; in caso contrario la Struttura di Missione provvederà a pagare direttamente tale imposta rivalendosi poi sulla Vibeco trattenendo dalla rata di saldo sia il relativo importo che quello di eventuali interessi e sanzioni.

Art.8

In caso di controversie sul presente atto di transazione è competente esclusivamente il Foro di Napoli con esclusione di qualsiasi altro Foro.

Il presente atto, redatto in un unico originale, viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti intervenute.

Per la Vibeco S.r.l. a socio unico - Sig. Bruno Bella Amministratore Delegato e Rappresentante Legale

Per la Regione Campania –Il Responsabile Generale della Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. Le parti approvano espressamente l'art. 7 del presente atto non ha carattere vessatorio

Per la Vibeco S.r.l. a socio unico - Sig. Bruno Bella Amministratore Delegato e Rappresentante Legale

Per la Regione Campania –Il Responsabile Generale della Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB
